



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, n.124, art. 14,
- VISTA** la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016,
- VISTA** la Legge 22 maggio 2017 n. 81,
- VISTA** la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 1° giugno 2017 n. 3,
- VISTE** le Linee guida in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.1, comma 6, del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021,
- VISTO** Il Decreto Legislativo n. 105/2022,
- VISTA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 dicembre 2023,
- VISTE** le disposizioni del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024,
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sullo svolgimento del lavoro a distanza emanato con D.R. n°1706/2024, prot. n. 82532, del 28 giugno 2024,
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Messina valuta le attività lavorative in modalità a distanza un valido strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, finalizzato a conseguire il miglioramento delle attività istituzionali e il potenziamento dell'innovazione organizzativa,
- RITENUTO** opportuno, al fine di garantire ai dipendenti che si trovano in una o più condizione elencate nel Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza all'art. 4, comma 2, un effettivo bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali e allo stesso tempo non gravare sui costi di gestione dell'Ateneo;

DECRETA

Art.1

(Indizione della selezione)

1. È indetta una procedura selettiva per l'attribuzione di n. **100** postazioni di telelavoro domiciliare presso l'Università degli Studi di Messina, della durata massima di 12 mesi.
2. La modalità del telelavoro domiciliare, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento di Ateneo, dovrà essere svolta attraverso l'utilizzo di strumenti informatici propri del dipendente.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione alla procedura)

1. Possono presentare istanza di partecipazione tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, compresi coloro i quali hanno contratti di TL ancora vigenti, con garanzia di pari opportunità ed in assenza di discriminazione ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera. Sono esclusi CEL e il personale medico, sanitario ed ausiliario presso A.O.U. che svolge attività assistenziali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza.
2. L'accesso al telelavoro domiciliare è prioritariamente concesso ai dipendenti che si trovano in una o più delle condizioni elencate all'art. 8 del Regolamento, secondo i criteri ed i pesi ivi definiti.
3. Nell'istanza di accesso al telelavoro, indirizzata al Direttore Generale dell'Università, il dipendente deve indicare le sue generalità, il possesso di uno o più requisiti di priorità e/o criteri di cui all'art. 8 del Regolamento, ove presenti, la struttura di appartenenza, nonché la previsione della compatibilità dell'attività svolta con l'istituto del lavoro a distanza, in conformità all'art. 5 del Regolamento.
4. Nell'istanza devono essere indicati:
 - la condizione di priorità allo svolgimento di attività in telelavoro tra quelle elencate nell'art. 8 del Regolamento, ove presenti;
 - il luogo in cui l'attività in telelavoro verrà svolta;
 - i giorni di telelavoro (massimo due giorni a settimana, di cui al massimo uno con rientro pomeridiano) concordati con il Responsabile della struttura, nonché i giorni di rientro in presenza;
 - l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro a distanza ricevuta dall'amministrazione.
5. Le istanze, presentate dal Personale in servizio presso l'Ateneo, dovranno essere corredate dal parere del Responsabile diretto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera h del Regolamento), e dal nulla osta del Responsabile apicale della struttura di appartenenza (di cui all'art. 3, comma 1, lettera i del Regolamento), secondo il modulo allegato al presente bando; inoltre, dovrà essere allegata tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di priorità, ove presenti.
6. Una condizione che, in linea teorica, può rientrare in più requisiti di priorità, potrà essere fatta valere una sola volta e per un solo dipendente. A mero titolo di esempio, per i figli minori di anni 12 contestualmente in condizione di disabilità grave, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, il candidato dovrà scegliere se inserirli nel criterio "*Presenza nel nucleo familiare di figli in condizioni di disabilità grave, senza alcun limite di età [...]*" oppure, in alternativa, se inserirli nel criterio "*Presenza nel nucleo familiare di figlie/i minori, anche in affido, fino a 12 anni di età*".
7. All'interno di uno stesso criterio di priorità, se la stessa situazione di fatto si verifica con riferimento a più soggetti, verrà conteggiata la sommatoria dei relativi punteggi. Ad esempio in presenza di n° 1 figlio minore in condizione di disabilità grave, ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, verrà attribuito il punteggio di 8, laddove in presenza di n. 2 figli nelle medesime condizioni verrà attribuito il punteggio di 16.

Art. 3

(Presentazione della domanda di partecipazione on-line)

1. La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione a supporto, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica **PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei)** raggiungibile tramite il seguente link:

<https://pica.cineca.it/unime/>

L'accesso alla piattaforma PICA è consentito **ESCLUSIVAMENTE** tramite credenziali **SPID** (Sistema Pubblico Identità Digitale), che consentirà, in base alla normativa vigente, di sottoscrivere la

domanda senza dover ricorrere a dispositivi di firma digitale.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro il termine perentorio (pena esclusione) delle ore 13,00 (ora italiana) del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.**

La domanda deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.

Per la segnalazione di **problemi tecnici contattare esclusivamente** il servizio di supporto tecnico fornito da *Cineca*, direttamente dalla piattaforma PICA, attraverso la compilazione di un *form* denominato "SUPPORTO" raggiungibile tramite il link presente in basso in tutte le pagine di compilazione della domanda di partecipazione. Per problematiche **di carattere amministrativo** rivolgersi al Responsabile del Procedimento.

2. Il candidato dovrà effettuare l'inserimento dei dati necessari per la selezione, nonché il caricamento (*upload*) della scansione del documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato dovrà inserire in piattaforma tutti i dati richiesti relativi ai criteri di priorità previsti dall'art. 5 del presente avviso ed allegare la relativa documentazione in formato .pdf, anche mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Si ricorda che le certificazioni sanitarie/mediche non possono essere sostituite da dichiarazioni personali (cfr. art. 49 DPR n. 445/2000). Per la validità delle dichiarazioni sostitutive farà fede il documento di riconoscimento di cui sopra, avendo cura di non superare il limite massimo complessivo (domanda comprensiva di allegati) di 200 Mb.
3. Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione l'eventuale ulteriore domicilio presso il quale intende svolgere la propria attività in modalità telelavoro domiciliare durante il periodo estivo. A tal fine, si impegna a comunicare, per gli eventuali controlli che l'Amministrazione potrà disporre, la data di trasferimento presso il predetto domicilio con almeno dieci giorni di preavviso a mezzo protocollo di Ateneo e con le stesse modalità la data di rientro.

Art. 4 (Cause di esclusione)

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza, è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, da notificare all'interessato.
2. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura valutativa, il Direttore Generale dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla procedura, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle conseguenze, anche penali, derivanti da dichiarazioni mendaci.

Art. 5 (Valutazione delle domande e graduatoria)

1. Scaduti i termini di presentazione delle istanze, l'Amministrazione verifica l'ammissibilità delle stesse escludendo quelle presentate fuori termine o secondo modalità difformi da quelle indicate e quelle incomplete.
2. Nel caso di domande superiori al numero dei posti, verrà nominata una Commissione costituita da

Dirigenti e/o personale tecnico amministrativo che procederà alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità e considerando eventuali concomitanze:

Presenza nel nucleo familiare di figli in condizioni di disabilità grave, senza alcun limite di età (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992)	Punti 8
Lavoratrice/lavoratore che sia caregiver* (assistente familiare) secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Punti 8
Lavoratrice/lavoratore con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992)	Punti 8
Presenza nel nucleo familiare di figlie/i minori, anche in affido, fino a 12 anni di età	Punti 8

*la nozione di caregiver viene definita all'art. 8, comma 2, secondo alinea, del Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza

Lavoratrice/lavoratore che fruisce dei congedi in favore delle vittime di violenza di genere di cui all'art. 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, in quanto inserite nei percorsi di protezione	Punti 7
Lavoratrice/lavoratore inserita/o in un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie di riferimento ai sensi dell'art. 40, CCNL 16.10.2008, nell'ambito delle modalità di esecuzione del progetto stesso	Punti 7
Certificazione di invalidità della/del lavoratrice/lavoratore maggiore o uguale al 33% o in condizioni di handicap previsti dall'art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992	Punti 7
Presenza nel nucleo familiare di figli con invalidità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Legge n. 104/1992	Punti 7
Accertamento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Legge n. 104/1992 di coniuge/convivente, familiare o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado nei casi previsti dalla legge	Punti 7

Lavoratrice/lavoratore affetta/o da patologia cronica e/o altra condizione clinica che comporti una temporanea difficoltà a svolgere la prestazione lavorativa in presenza, attestata da specifica certificazione medica rilasciata <u>da struttura pubblica</u>	Punti 6
Lavoratrice in stato di gravidanza	Punti 6
Condizione di mono genitorialità con figli minori in affido	Punti 5
Presenza nel nucleo familiare di figlie/i minori, anche in affido, dai 12 ai 14 anni	Punti 4

Distanza tra l'abitazione della/ del dipendente e la sede di lavoro*

Superiore a 100 km o fuori Regione	Punti 4
Superiore a 50 km e fino a 100 km	Punti 3
Superiore a 30 km e fino a 50 km	Punti 2

*la distanza dovrà essere calcolata utilizzando il seguente link:

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator>

Altre situazioni meritevoli di tutela

Lavoratrice/lavoratore con età pari o superiore a 64 anni	Punti 2
Altre esigenze meritevoli di tutela non contemplate nei punti precedenti	Punti 3

3. I requisiti e i titoli sopra indicati devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata dalla maggiore

- anzianità di servizio maturata presso l'Università degli Studi di Messina. A parità di anzianità di servizio la priorità sarà determinata dalla maggiore età anagrafica.
4. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo, con il solo identificativo della matricola, ed avrà valore di notifica per il singolo candidato. Il numero massimo di postazioni disponibili è limitato a n. 100 postazioni di telelavoro e non sarà soggetto ad ampliamenti.
 5. L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere all'assegnazione delle postazioni di telelavoro, a suo insindacabile giudizio, in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale o organizzativa, senza che i dipendenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 6
(Stipula del contratto di telelavoro domiciliare)

1. I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare stipulano con l'Amministrazione un accordo individuale, in forma scritta, di durata annuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, del Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza.
2. Il contratto di telelavoro domiciliare ha una durata massima di 12 mesi, ferme restando le ipotesi di recesso e risoluzione previste dall'art. 24 del predetto Regolamento.

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali connesso alla presente procedura è eseguito dall'Ateneo ai sensi del Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. In particolare, il trattamento dei dati personali ricompresi nelle categorie particolari è effettuato ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 lett. a), b), g) del RGPD. L'informativa al riguardo è disponibile nella [sezione privacy dell'Ateneo](#).

Art. 8
(Norme finali e Responsabile del procedimento)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al Regolamento sullo svolgimento del lavoro a distanza dell'Università degli Studi di Messina (emanato con D.R. n° 1706/2024 del 28 giugno 2024) e alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia.
2. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosalia Faraone – Dipartimento Amministrativo “Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane” – tel. 090/6768311-8713-8313, e-mail: lavoroflessibile@unime.it.

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco BONANNO
(Firmato digitalmente)